Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 12 marzo 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 24 maggio 1962 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 164

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FABBRI Paolo, nato a Conselice (Ravenna) il 26 agosto 1889, partigiano combattente. — Ardente animatore della Resistenza, dopo aver compiuto molteplici temerarie imprese, si prestava volontariamente ad effettuare una importantissima azione di collegamento con i Comandi che si trovavano oltre le linee nemiche. Addentratosi fra i nevosi valichi dell'appennino, stremato di forze, perdeva la vita. — Appennino tosco-emiliano, 14 febbraio 1945.

(922)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. **2018.**

Autorizzazione all'Ordine dei medici di Viterbo ad acquistare un'immobile.

N. 2018. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei medici di Viterbo, viene autorizzato ad acquistare un immobile composto di vani sei ed accessori, comprendente l'intero secondo piano del fabbricato sito in Viterbo alla via Sant'Egidio, al prezzo di L. 6.049.000, onde adibirlo a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **2019.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione denominata « Fraternità Cristiana », con sede in Modena.

N. 2019. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione denominata « Fraternità Cristiana », con sede in Modena, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **2020.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione di beni immobili del Seminario Patriarcale di Venezia alla Fondazione di religione « Opera Santa Maria della Carità », con sede in Venezia.

N. 2020. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia, in data 3 marzo 1961, col quale sono stati stralciati dal patrimonio del Seminario Patriarcale di Venezia ed attribuiti alla Fondazione di religione « Opera Santa Maria della Carità », con sede in Venezia, i beni immobili indicati nel decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **2021.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Giovanni Battista presso l'Ospedale civile di Foligno (Perugia).

N. 2021. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foligno, in data 9 febbraio 1960, integrato con postilla del 7 marzo 1962 e con dichiarazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti riuniti di cura e assistenza di Foligno, in data 24 settembre 1962, n. 151, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Giovanni Battista presso l'Ospedale civile di Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 4. — VILLA

LEGGE 18 febbraio 1963, n. **173.**

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

Stato giuridico dei sottufficiali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 3.

Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di riadat-

tamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I sottufficiali si distinguono in:

a) sottufficiali in servizio permanente;

b) sottufficiali in servizio continuativo;

c) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

d) sottufficiali in congedo;

e) sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e di brigadiere.

I sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere.

Il vicebrigadiere, se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo, a sua domanda è ammesso nel servizio continuativo con decreto del Ministro, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

L'ammissione nel servizio continuativo può essere concessa dopo il compimento della prima rafferma.

La domanda deve essere presentata sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

Se il vicebrigadiere non è ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo il Ministro ne dispone la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.

Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal vicebrigadiere oltre la scadenza della rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

Occupano posti di organico i sottufficiali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma.

Art. 5.

I sottufficiali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

Art. 6.

Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

Il provvedimento relativo è adottato con decreto ministeriale.

Art. 7.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti.

Art. 8.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva la anzianità assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

Art. 9.

Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;

3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione;

4) aspettativa per motivi privati.

Art. 10.

Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

Art. 11.

L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

Art. 12.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento, tranne in caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TITOLO II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO

CAPO I.

DISPOSIZONI GENERALI

Art. 13.

Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità.

Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 14.

Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effetivo;

aspettativa;

sospensione dall'impiego per il sottufficiale in servizio permanente o dal servizio per il sottufficiale in servizio continuativo.

Capo II.

Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego o dal servizio

Art. 15.

Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.

Art. 16.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta, a domanda o di autorità, previ gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

La concessione dell'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa di cui alle precedenti lettere *b*), *e*) e *d*) è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.

Art. 17.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere collocato nell'aspettativa prevista per tale nuova causa, ma la durata complessiva delle aspettative non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Art. 18.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purché idoneo al servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio effettivo.

Art. 19.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, né altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Art. 20.

La sospensione dall'impiego o dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

La sospensione dall'impiego o dal servizio può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Art. 21.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può, con decreto del Ministro, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego o dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tuttavia il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del sottufficiale dall'impiego o dal servizio anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.

Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di custodia preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.

Quando sia inflitta al sottufficiale la sanzione della sospensione dall'impiego o dal servizio, la durata della sospensione precauzionale è computata nel periodo della sospensione disciplinare inflitta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

Art. 22.

La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio è inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera *d*) del successivo articolo 61; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

Art. 23.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego o dal servizio durante la espiazione della pena. Il relativo provvedimento è adottato con decreto ministeriale.

Art. 24.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego o dal servizio è computato per metà.

Capo III.

Cessazione dal servizio permanente o continuativo

Art. 25.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

d) domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto del Ministro.

Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del limite di età di anni cinquantacinque.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo per età è collocato nella riserva.

Art. 27.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Art. 28.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue, a seconda dei casi ed ai sensi delle disposizioni in vigore, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 29.

Al sottufficiale in servizio permanente o continuativo che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo non abbia raggiunto nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura

intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado d'inidoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico-legale.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio, purchè non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato. ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella seguente misura:

maresciallo maggiore	L.	120.000
maresciallo capo	»	100.000
maresciallo ordinario	»	85.000
brigadiere	»	60.000

Al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta analoga indennità nella misura di lire cinquantacinquemila.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 la indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Art. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Cessa del pari dal servizio permanente o continuativo, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente o continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente o continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 34.

Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettera *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27.

Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Art. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente o continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio, ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

TITOLO III

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

Art. 37.

Il vice brigadiere in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 38.

Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.

Art. 39.

Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera *b*); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera *c*).

Art. 40.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

Art. 41.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio a termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il vicebrigadiere cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) dell'articolo 39, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione agli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di un anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al vicebrigadiere che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c*), *d*), *h*), *i*) del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il vicebrigadiere consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Art. 42.

Il vicebrigadiere che al termine della ferma volontaria contrae la rafferma ha diritto ad un premio, secondo le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo.

TITOLO IV
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

Art. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:
in congedo illimitato;
in servizio temporaneo per richiamo;
sospeso dalle attribuzioni del grado.

Art. 45.

Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Art. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione del grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.

CAPO II.
SOTTUFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente o continuativo sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 49.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 50.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

CAPO III.
SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 51.

La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente o continuativo ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.

Art. 52.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni cinquantacinque.

Tali obblighi sono:
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 53.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

TITOLO V
SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 54.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 55.

In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

TITOLO VI
PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

Art. 56.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia nella posizione di servizio permanente o continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguire detto impiego con l'osservanza dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Art. 57.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere *c*), *d*), *e*) e dall'articolo 39, lettere *b*), *c*), *d*), e *f*), non può fare domanda di passaggio all'impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

TITOLO VII
PERDITA DEL GRADO

Art. 58.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra forza armata o corpo di polizia;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

Art. 59.

La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7).

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo.

Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è, quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

Art. 60.

La reintegrazione nel grado può essere concessa:

1) a domanda, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1), 4) e 5) dell'articolo 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, al sottufficiale della categoria in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma n. 3) dell'articolo 58, quando cessi di appartenere alla forza armata diversa da quella di provenienza;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione

nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7) dell'articolo 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma delle legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto n. 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente o continuativo non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente o continuativo.

TITOLO VIII
DISCIPLINA

Capo I.
Sanzioni disciplinari di stato

Art. 61.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera *c*);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).

Capo II.
Procedimento disciplinare

Sezione I. — *Inchiesta formale.*

Art. 62.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 61, è effettuato mediante inchiesta formale.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

Art. 63.

L'inchiesta formale è disposta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 64.

Il direttore generale, qualora, in base alle risultanze della inchiesta formale, ritenga che per i fatti ascritti al sottufficiale possa essere inflitta una delle sanzioni indicate dall'articolo 61, dispone il deferimento alla Commissione distrettuale prevista dall'articolo 89 del regolamento per il Corpo.

Art. 65.

Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale è stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato.

Il Ministro può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo più favorevole al sottufficiale.

Solo in casi di particolare gravità il Ministro può infliggere una sanzione più grave di quella proposta.

Art. 66.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il precedimento a carico degli ufficiali.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.

Sezione II. — *Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.*

Art. 67.

Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire una memoria difensiva e i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

TITOLO IX
AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO O IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 68.

Per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma volontaria o in rafferma valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore.

Alla stessa data, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo i vicebrigadieri in servizio nel Corpo già ammessi alla seconda rafferma.

Art. 70.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta, non abbiano raggiunto l'età indicata nel pri-

mo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

I sottufficiali indicati nel comma precedente che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto.

Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età indicata nel primo comma dell'art. 50.

Art. 71.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquanta, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquanta sono collocati in congedo assoluto.

Art. 72.

Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 31 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data.

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma.

Art. 73.

I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 69 ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, continueranno a rimanere in servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti.

I sottufficiali di cui al comma precedente che non siano riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.

Art. 74.

Per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo che per le sanzioni, per le quali si osservano le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 75.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto tredici anni di servizio nel Corpo o li compiano entro novanta giorni dalla data predetta possono, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente articolo 56.

PARTE SECONDA

Stato giuridico dei militari di truppa

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76.

Lo stato dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Il militare di truppa del Corpo deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo o in ferma volontaria o rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 77.

I militari di truppa si distinguono in:

a) appuntati e guardie in servizio continuativo;

b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma;

c) appuntati e guardie in congedo;

d) appuntati e guardie in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Art. 78.

I militari di truppa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 77 e quelli richiamati a norma dell'articolo 113 sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.

Art. 79.

Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per il militare di truppa che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

TITOLO II
MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

CAPO I.
DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

Art. 80.

Il rapporto d'impiego del militare di truppa del Corpo in servizio continuativo ha carattere di stabilità.

Art. 81.

Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.

Art. 82.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

2) sospensione dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;

3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa ha trascorso non meno di un anno in detta posizione.

Art. 83.

L'anzianità del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

CAPO II.
SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Art. 84.

Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.

Art. 85

Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al militare può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.

L'aspettativa per infermità è disposta a domanda o di autorità, previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto stesso.

Art. 86.

Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità, può, in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purchè risulti idoneo al servizio incondizionato.

Il militare in aspettativa per infermità il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.

Art. 87.

Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio spettano soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

Art. 88.

Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado o è sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può, con decreto ministeriale, essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in istato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, salvo che il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.

Se è stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

Art. 89.

La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera *c*) del successivo articolo 119; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi.

Art. 90.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena. Il relativo provvedimento è adottato con decreto ministeriale.

Art. 91.

Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso è computato per metà.

Capo III

Cessazione dal servizio continuativo

Art. 92.

Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) scarso rendimento;

d) domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale.

Art. 93.

Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età ed è collocato in congedo.

Art. 94.

Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente;

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 95.

Il militare di truppa del Corpo che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 94 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 96.

Al militare di truppa del Corpo in servizio continuativo, che cessa o ha cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sulla ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 97.

Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado di inidoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

Il militare che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, purché non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non può ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 94 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 98.

Al militare di truppa del Corpo, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantamila.

Tale indennità spetta fino al compimento degli anni sessantacinque.

L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 96 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 96 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

Art. 99.

Il militare di truppa del Corpo che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.

Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 94, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 100.

Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministero ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari ovvero di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 101.

Il militare di truppa del Corpo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 94.

L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 102.

Il militare di truppa del Corpo che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Art. 103.

Il militare di truppa del Corpo, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo, ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

TITOLO III
MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 104.

Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.

Art. 105.

Il militare di truppa del Corpo contrae la ferma dopo la nomina a guardia.

La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia.

Art. 106.

Allo scadere della ferma e della prima rafferma il militare di truppa può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.

La domanda di rafferma deve essere presentata alla Direzione dell'Istituto o al Comando da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma o rafferma. La rafferma è concessa con decreto ministeriale.

Qualora il militare, a causa dei suoi precedenti disciplinari, non appaia meritevole della rafferma, il

Ministero può disporre che sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici. Al termine del periodo di esperimento il Ministero provvede definitivamente concedendo o negando la rafferma.

Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

Al personale cui è stata concessa la rafferma spettano i relativi premi nella misura stabilita dal regolamento per il Corpo.

Art. 107.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, se ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo, è ammesso nel servizio continuativo con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.

Se non è ritenuto meritevole di ammissione in servizio continuativo il Ministero ne dispone, con decreto, la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.

Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Art. 108.

Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per il militare in servizio continuativo.

Art. 109.

Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;

d) condanna penale per delitto per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è in ogni caso adottato dal Ministero previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *b)*; con l'osservanza delle norme di cui al successivo titolo VI, capo II, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *c)*.

Art. 110.

Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 109, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

Art. 111.

Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 109, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio spetta al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del predetto articolo 109.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

TITOLO IV

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 112.

Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Il militare di truppa in congedo può trovarsi:

a) in congedo illimitato;

b) in servizio temporaneo per richiamo.

Il militare di truppa in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria dei militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili.

Art. 113.

Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su pro-

posta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Art. 114.

Il militare di truppa in congedo cessa dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di età.

Tali obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.

Art. 115.

Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, però, il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

TITOLO V

PERDITA DEL GRADO

Art. 116.

Il militare di truppa del Corpo incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministero, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato sia stato ricoverato a cagione d'infermità psichica in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il militare condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministero è presa quando il militare ne viene dimesso.

Art. 117.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 116, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 116.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 103, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 116 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

Il militare di truppa del Corpo che incorre nella perdita del grado è, quando ne ricorrano le condizioni, iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

Art. 118.

La reintegrazione nel grado può essere concessa:

1) a domanda, al militare che è incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5) dell'articolo 116, quando le cause stesse sono venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, al militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 116, quando cessa di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia;

3) a domanda, e previo parere favorevole della Commissione centrale, al militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 116, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito più di una promozione o ricompensa del genere suddetto può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare, in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al militare che è incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 116, quando è intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*), n. 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

TITOLO VI

DISCIPLINA

CAPO I.

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

Art. 119.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 89;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 109, lettera *c*);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6), dell'articolo 116.

Capo II.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 120.

L'accertamento di un illecito disciplinare è effettuato dalle autorità competenti e, qualora emergano fatti che comportino l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 119, il militare viene deferito alla Commissione distrettuale di disciplina.

Art. 121.

Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il militare è stato deferito, il Ministero, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo, provvede con decreto motivato.

Art. 122.

Il Ministero può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale di disciplina e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo più favorevole al militare.

Art. 123.

In caso di corresponsabilità fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dell'appartenente alla categoria superiore.

Il Ministero, sino a quando non siano convocati la Commissione di disciplina o il Consiglio di disciplina, può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.

Capo III.

DISPOSIZIONI PER I MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 124.

Agli effetti del procedimento disciplinare, per il militare residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il militare deferito alla Commissione distrettuale di disciplina e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire una memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

TITOLO VII

AVANZAMENTO AD APPUNTATO

Art. 125.

Per l'avanzamento al grado di appuntato valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo per lo avanzamento al grado di guardia scelta.

TITOLO VIII

ARRUOLAMENTO

Art. 126.

A modifica di quanto dispone il n. 4) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:

a) avere statura non inferiore a metri uno e sessantacinque;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonchè da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;

c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo.

Art. 127.

L'accertamento definitivo dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministero della difesa, da un sanitario dell'Amministrazione penitenziaria e da un ufficiale del Corpo.

Art. 128.

L'accertamento della idoneità attitudinale per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'Amministrazione penitenziaria.

Art. 129.

Il primo e secondo comma dell'articolo 17 del regolamento per il Corpo sono così modificati:

« Gli allievi agenti di custodia devono frequentare un corso di addestramento militare e di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.

« Solo in casi di eccezionali esigenze di servizio la durata del predetto corso può essere ridotta a non meno di tre mesi ».

Art. 130.

Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.

Tale votazione è determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attribuiti negli esami finali e dal voto, espresso parimenti in trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.

Conseguono l'idoneità e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purchè negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneità sono licenziati. Sono del pari licen-

ziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.

L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 131.

La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo è sostituita da quella di appuntato.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie del Corpo che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma.

Art. 132.

Agli appuntati e alle guardie del Corpo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni sessantacinque, spetta l'indennità speciale prevista dall'articolo 98 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

La suddetta indennità speciale spetta anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 133.

Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.

PARTE TERZA

Disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa

Art. 134.

Il personale delle categorie in congedo del Corpo degli agenti di custodia, richiamato in servizio temporaneo, cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato, ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto, invece, a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamo prestato dal personale del Corpo è utile ai fini della pensione.

Art. 135.

Gli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado, con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Art. 136.

Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo è esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della applicazione della legge 19 gennaio 1942 e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modifiche.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 137.

Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermità continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 77.

In ogni caso i periodi di licenza straordinaria per infermità, usufruiti nel quinquennio, si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di aspettativa spettante ai sensi della presente legge.

Art. 138.

L'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è abrogato.

I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione prevista dall'articolo indicato nel comma precedente, sono mantenuti in servizio finchè non intervenga una diversa causa di cessazione dall'impiego o dal servizio e comunque non oltre sei anni dalla predetta data.

Art. 139.

Gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 140.

Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 141.

All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvederà me-

diante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — BOSCO — TREMELLONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1925, numero 4767, con il quale il sig. Rovatti Armando Aston, fu nominato in soprannumero agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1933, registro n. 3 Finanze, foglio n. 101, con il quale il predetto fu confermato agente di cambio presso la stessa Borsa valori di Milano;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1962, con la quale il sig. Rovatti Armando Aston dichiara di rassegnare, per motivi di salute, le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dalla data del 1° gennaio 1963;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963 sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal signor Rovatti Armando Aston dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 158. — VENTURA SIGNORETTI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.

Il 25 febbraio 1963 è stato effettuato a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento italiano di ratifica dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

In conformità dell'art. 7 dell'Accordo, questo entrerà in vigore per l'Italia il 26 aprile 1963.

(1341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1962, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 200, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Fiore Salvatore e Ciro avverso il provvedimento di vincolo emanato in data 28 marzo 1958 ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nei confronti della Villa Savonarola sita in Portici (Napoli), corso Garibaldi, 170.

(1397)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Premiata latteria sociale », con sede in Genova-Pontedecimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1963, i poteri conferiti all'avv. Riccardo Viglione, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Premiata latteria sociale », con sede in Genova-Pontedecimo, sono stati prorogati dal 6 febbraio al 6 giugno 1963.

(1079)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Cinque Martiri », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1963, il rag. Francesco Mirabelli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Cinque Martiri », con sede in Milano, in sostituzione del rag. Attilio Palamara, dimissionario.

(1126)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Labor », con sede in Muro Lucano (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 gennaio 1963, il rag. Alberto Spadafora è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Labor », con sede in Muro Lucano (Potenza), in sostituzione del rag. Giuseppe Sorrentino, dimissionario.

(1127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,06	621,03	621,04	621,02	621,05	621,07	621,01	620,95	—	621,08
$ Can.	575,56	575,80	575,75	575,55	574,95	575,62	575,90	576 —	—	575,75
Fr. Sv.	143,40	143,37	143,35	143,37	143,41	143,41	143,35	143,40	—	143,40
Kr. D.	90,04	90,05	90,03	90,015	89,95	90,03	90,02	90 —	—	90,05
Kr. N.	86,91	86,92	86,92	86,915	86,80	86,90	86,89	86,90	—	86,90
Kr. Sv.	119,75	119,67	119,68	119,685	119,65	119,73	119,6775	119,70	—	119,75
Fol.	172,55	172,61	172,61	172,595	172,60	172,56	172,60	172,45	—	172,55
Fr. B.	12,45	12,46	12,4650	12,462	12,4575	12,46	12,46	12,45	—	12,46
Franco francese	126,75	126,74	126,76	126,745	126,75	126,75	126,737	126,70	—	126,75
Lst	1739,44	1738,90	1739,30	1738,90	1738,75	1739,51	1738,90	1739,50	—	1739 —
Dm. occ.	155,35	155,32	155,335	155,34	155,30	155,33	155,325	155,30	—	155,32
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,048	24 —	24,05	24,0465	24,04	—	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,685	21,70	21,70	21,68	21,70	—	21,70

Media dei titoli dell'11 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1963

1 Dollaro USA	621,015
1 Dollaro canadese	575,725
1 Franco svizzero	143,36
1 Corona danese	90,017
1 Corona norvegese	86,902
1 Corona svedese	119,681
1 Fiorino olandese	172,597
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	126,741
1 Lira sterlina	1738,90
1 Marco germanico	155,332
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,682

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di Giurisprudenza

Storia del diritto romano Modena.
Economia politica Sassari.
Diritto ecclesiastico Cagliari.
Diritto del lavoro Bari.
Diritto processuale civile Catania.
Diritto amministrativo Sassari.
Procedura penale Catania.
Dottrina dello Stato Cagliari.

Facoltà di Economia e commercio

Diritto commerciale Trieste.
Matematica finanziaria Cagliari.
Politica economica e finanziaria Catania.
Tecnica bancaria e professionale Pisa.
Tecnica industriale e commerciale Genova.
Merceologia Torino.
Statistica Istituto universitario E. C. e lingue e letterature straniere di Venezia.

Facoltà di Lettere e filosofia

Letteratura latina Messina.
Storia moderna Catania.
Lingua e letteratura tedesca Palermo.
Storia della filosofia antica Bari.
Storia medioevale - Messina.

Facoltà di Lingue e letterature straniere

Lingua e letteratura svedese - Istituto superiore orientale di Napoli.
Lingua e letteratura anglo-americana - Istituto universitario E. C. e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Facoltà di Magistero

Storia della filosofia - Trieste.
Pedagogia - Bari.

Facoltà di Medicina e chirurgia

Anatomia umana normale Sassari.
Patologia generale Messina.
Farmacologia Sassari.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Perugia.
Clinica delle malattie nervose e mentali Cagliari.
Radiologia Ferrara.
Tisiologia - Modena.
Malattie infettive Catania.
Semeiotica chirurgica Bari.
Neuropsichiatria infantile Messina.
Clinica ostetrica e ginecologica Sassari.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

Fisica generale Palermo.
Analisi matematica Bari.
Struttura della materia Messina.
Istituzioni di fisica teorica Cagliari.
Fisica superiore Cagliari.
Fisica teorica Bari.
Astronomia Trieste.
Chimica fisica Camerino.
Chimica generale ed inorganica Bari.
Chimica organica Trieste.
Strutturistica chimica Parma.
Genetica Parma.
Microbiologia Messina.
Spettroscopia molecolare Padova.
Anatomia comparata Perugia.

Facoltà di Ingegneria

Meccanica razionale Palermo.
Scienza delle costruzioni Pisa.
Elettrotecnica Bari.
Chimica applicata Padova.
Misure elettriche Napoli.
Elettronica applicata Torino: Politecnico.
Chimica industriale Palermo.
Principi di ingegneria chimica Napoli.
Geologia applicata Bari.
Idraulica agraria Bari.

Facoltà di Architettura.

Elementi di architettura e rilievo dei monumenti Torino: Politecnico.
Elementi di composizione Milano: Politecnico.

Facoltà di Agraria

Zootecnica speciale Bari.

Facoltà di Medicina veterinaria

Fisiopatologia comparata degli animali domestici Milano.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Divisione 1ª) entro il 30 giugno 1963.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1963, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1963 salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1963.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1963 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1963, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: GUI

(1407)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la delibera 22 giugno 1962 con la quale il Comitato Amministrativo della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo, ha espresso l'opportunità di provvedere mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 18 ottobre 1962;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, citata nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo e potrà essere promosso ordinario (coefficiente 670) al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione IX, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionali, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

A) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certifi-

cato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

B) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità di cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

C) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

D) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

E) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

F) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

G) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

H) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

I) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

L) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

M) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

N) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

O) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, in qualunque categoria rientri l'invalidità produrranno il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato contenente, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, l'indicazione della natura e del grado d'invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e quelle previste dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 94. — ANGELINI

(1108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto vicario in servizio presso la Direzione generale antincendi;

Colangelo ing. Edoardo, ispettore generale, comandante delle Scuole centrali antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Turrizziani prof. ing. Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1963
Registro n. 3 Interno, foglio n. 323

(1399)

Costituzione della Commissione medica del concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 255, col quale è stato indetto un concorso a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 16 giugno 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Nuzzolillo prof. Luigi, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Rimatori dott. Rodolfo;

Soccorsi dott. Pasquale.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione spettano i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Registro n. 5 Interno, foglio n. 2

(1400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10551, con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso ad otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto 25740 del 12 dicembre 1962, con cui veniva dichiarato vincitore per la sede di Boscoreale il dott. De Giulio Ernesto;

Considerato che lo stesso ha fatto pervenire, nei termini di legge, formale atto di rinunzia alla sede assegnatagli;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarate di concorrere;

Considerato che il dott. Masini Antonio segue in graduatoria il rinunziatario;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Masini Antonio è dichiarato vincitore della sede di Boscoreale a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 26 febbraio 1963

Il medico provinciale: TECCE

(1269)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.